

DIRITTO E FUTUROLOGIA

1. Introduzione

Si può dire che la problematica che collega le materie riguardanti il diritto e la futurologia ha un carattere sia filosofico, sia legislativo.

La filosofia applicata al campo legislativo come scienza interdisciplinare (polidisciplinare, o subdisciplinare) parla del diritto futuro (diritto ideale), cioè di un tipo di diritto che dovrebbe essere in vigore in futuro¹. In questo contesto la filosofia applicata al diritto diventa disciplina scientifica in grado di prevedere i flussi di sviluppo del diritto oggi esistente e l'apparire di nuove sconosciute regolamentazioni legislative, o addirittura di nuove forme del diritto, che oggi ancora non esistono.

Invece la futurologia (lat. *futurus*= futuro+ gr. *logos*=scienza) viene presentata come ragionamento degli scienziati e degli esperti delle varie discipline scientifiche sullo sviluppo futuro dell'umanità e dell'evoluzione, con lo scopo di facilitare la vita umana nei vari campi dell'attività sociale, politica, gestionale, scientifica, tecnica, medica, culturale, etc.² In questo modo la futurologia diventa materia nella quale l'obiettivo è sì una prognosi, ma anche un progetto di futuro dell'umanità. „Prevedere il futuro non è solo l'analisi di dati statistici (...), ma soprattutto creatività nel progettare—creare i cosiddetti scenari del futuro”³.

Tra gli argomenti principali della futurologia con i quali già oggi e sicuramente in futuro si scontra la scienza di alta tecnologia, dove la legge non potrà rimanere indifferente, hanno rilevanza sopra tutto i problemi legati alla clonazione, alla genetica, alla robotica, all'informatica, alla intelligenza artificiale e alla ricerca della vita e intelligenza nello spazio. In questo momento la maggior parte delle riflessioni su

1 A. Kość, *Podstawy filozofii prawa*, Lublin, s. 21; C. Gryko, *Perfekcjonizm prawa w ujęciu filozoficznym i prawnym*, (w:) B. Czech (red.), *Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa*, Katowice 1992, s. 95; R.A. Tokarczyk, *Rozważania o sprawiedliwości w świetle filozofii prawa*, Lublin 1993, s. 10; zob. także M. Szyszkowska, *Związki filozofii polityki z filozofią prawa*, (w:) *Elementy filozofii polityki*, M. Szyszkowska (red.), s. 54–55.

2 *Słownik języka polskiego*, t. I, A–K, M. Szymczak (red.), Warszawa 1993, s. 621.

3 *Mała encyklopedia filozofii. Pojęcia, problemy, kierunki, szkoły*, S. Jedynak (red.), Bydgoszcz 1996, s. 176–177.

questi argomenti hanno carattere speculare e teorico e ci si occupano scienziati specializzati e più genericamente futurologi, filosofi, etologi e bioetologi.

2. Problematica riguardante la clonazione e la modifica genetica

La clonazione delle cellule e di esseri viventi è possibile ed il problema legato a questo fatto consiste nella possibilità che si costituisca e funzioni in futuro un insieme di cloni degli esseri umani.

Oggi giorno il problema della clonazione (pecora Dolly) è regolato dalla legge, che vieta in modo assoluto la clonazione degli esseri viventi, anche se ciò è considerato dalla scienza molto probabile.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000 nell'articolo 3 conferma il diritto dell'uomo alla integrità secondo il quale:

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati :
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani⁴.

Comunque il problema maggiore è il modo di affrontare la questione generale della clonazione e lo sviluppo scientifico–legislativo dei vari Stati: si va dall'assoluto divieto di clonazione alla possibilità di clonare a certe condizioni.

Già la produzione del cibo geneticamente modificato provoca molte discussioni in tutto il mondo, ma lo sviluppo della genetica darà in futuro la possibilità di creare e perfezionare la razza umana secondo i principi della eugenetica: essa darà la possibilità di modificare l'uomo e la razza umana nell'aspetto fisico e psichico basandosi sullo sviluppo tecnologico.

Le norme legislative contemporanee sulla genetica generalmente fanno riferimento al Protocollo Supplementare di Convenzione per la protezione dei Diritti

⁴ Zob. http://pl.wikisource.org/wiki/Karta_Praw_Podstawowych_Unii_Europejskiej (25. 09. 2010 r.).

dell'Uomo e della dignità dell'essere umano di fronte agli esperimenti di biologia e medicina in divieto di clonazione degli esseri umani.

Con questa Convenzione gli Stati membri del Consiglio dell'Unione Europea e Comunità Europea,

- tenendo presente i successi scientifici ottenuti attraverso la clonazione dei mammiferi, soprattutto sulla strada della frammentazione dell'embrione e trasferimento del nucleo cellulare;
- consapevole del fatto che alcune tecniche di clonazione possono contribuire all'avanzare del progresso della scienza ed alla possibilità di uso nella medicina;
- credendo che la clonazione di esseri umani potrebbe essere tecnicamente possibile;
- considerando che la frammentazione dell'embrione può avvenire in modo naturale provocando la nascita di gemelli geneticamente identici;
- nella convinzione però che trattare un essere umano come uno strumento, creare intenzionalmente esseri umani geneticamente identici va contro la dignità umana e rappresenta un uso scorretto di biologia e medicina;
- prendendo in considerazione anche le grosse implicazioni di tipo medico, psicologico e sociale che potrebbero incontrarsi con questo tipo di pratica biomedica a danno dei soggetti interessati;
- nel rispetto della Convenzione dei diritti umani e biomedici soprattutto del principio proclamato nel suo articolo 1, che ha come scopo la protezione della dignità e identità dell'essere umano⁵,

hanno deciso con l'articolo 1: Qualsiasi intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro vivente o morto è vietato⁶. Essere umano „geneticamente identico” ad altro essere umano significa un essere umano che condivide con un altro lo stesso gruppo di geni contenuti nel nucleo cellulare.

3. Problematica riguardante l'intelligenza artificiale e robotica

Un altro problema del futuro che dovrà essere affrontato dai legislatori è la possibilità di creare una intelligenza artificiale, direttamente legato allo sviluppo di moderne tecnologie nella informatica e robotica avanzata. Abbiamo le prime idee circa gli umanoidi con intelligenza artificiale, come per esempio: Regole di robotica

5 <http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=archiwum&id=21> (25.09.2010 r.).

6 <http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=73> (25.09.2010 r.).

di Izaak Asimov e Mark Tilden; o Le aspettative di cosiddetta intelligenza artificiale amichevole di Elizar S. Yudkowski.

All'Università di Oxford dal 2005 si è costituito l'Istituto di Futuro dell'Umanità (Future of Humanity Institute – FHI). Il capo dell'Istituto è un filosofo svedese, Nick Bostrom, il quale nel 1998 è anche stato uno dei fondatori della Società Mondiale di Transumanisti. In questo contesto trans significa oltre o sopra, invece il termine transumanesimo⁷ che prevede l'avvento di un uomo perfezionato e risultato troppo controverso, perciò è stato cambiato e scelto uno più neutro: Humanity+⁸. Nella sua tesi "Cognitive, Emotive and Ethical Aspects of Decision Making in Humans and Artificial Intelligence" Nick Bostrom fa notare i pericoli dai quali ci dobbiamo proteggere in futuro, cioè „, le persone che creeranno le macchine superintelligenti, invece di dotarle di utilizzo universale filantropico, si codificheranno l'obbligo di servire solo ad un piccolo gruppo, per esempio i loro creatori o le persone che hanno sponsorizzato l'opera"⁹.

Invece il Professor Hans Moravec della Carnegie Mellon University sostiene che robot universali, simili all'uomo, raggiungeranno e supereranno il livello dell'intelligenza umana fra più o meno 30 anni (più o meno nel 2040) e poi ci commanderanno in maniera molto intelligente¹⁰. In questo caso è adeguato il test di Turing che inizia come un gioco: (la macchina) deve indovinare, usando varie domande e risposte scritte su un foglio, il sesso della persona che si trova in un'altra stanza¹¹. Secondo l'idea originaria di Alan Turing (1912–1954) la persona doveva fingere il sesso opposto e il test era ridotto a 5 minuti di conversazione. Oggi questa metodologia non viene considerata, come in partenza non si utilizzano i dettagli del test di Turing. Alan Turing si aspettava che le macchine alla fine avrebbero superato questo test e sarebbero state in grado di fingere di essere qualcun altro, chi non sono. Lo scenziato credeva che all'inizio del XXI secolo le macchine (computer) con la memoria di 109 bit (più o meno 119 MB) sarebbero state in grado di ingannare il 30% di giudici durante il test di 5 minuti¹².

Le necessità indispensabili descritte da Eliezer Yudkowsky che l'intelligenza artificiale amichevole (IA) sia effettiva e che l'umanità venga protetta da non volute conseguenze della sua azione, sono seguenti:

- 1) Intelligenza artificiale amichevole (IA): deve essere favorevole all'uomo ed a tutti gli esseri viventi e fare delle scelte che saranno nell'interesse di tutti;

7 Transhumanizm: www.racionalista.pl/kk.phd/d.242 (25.09.2010 r.).

8 K. Szyborski, Bajki o robotach, „Polityka” 2010, nr 9 (2745), s. 77–79.

9 *Ibidem*

10 *Ibidem*

11 P. Stokes, 100 największych filozofów, tłum. J. Korpanty, Warszawa 2007, s. 228–229.

12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Turinga (25.09.2010 r.).

- 2) Sostentimento della benevolenza (IA): l'uomo deve volere trasmettere il proprio sistema di valutazione a tutti i suoi discendenti ed insegnare questi valori agli esseri simili a se stesso;
- 3) Intelligenza (IA): deve essere abbastanza furba da sapere come si può raggiungere l'equilibrio tramite un comportamento altruistico e cercare di fare il possibile per avere la certezza che il risultato delle azioni compiute non sarà l'aumento di dolore;
- 4) Autoperfezionamento (IA): deve sentire il bisogno e voglia di continuo sviluppo di se stessa, sia di capire questa volontà da parte degli esseri viventi che la circondano.

Invece Isaac Asimov (1920–1992), autore americano e biochimico, ha formulato 3 famose Leggi di robotica:

- 1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno;
- 2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge;
- 3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima e con la Seconda Legge. Nel racconto Robot ed Impero (Robots and Empire) Asimov ha aggiunto l'ultima regola, detta Legge Zero che è diventata superiore alle prime tre: Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno.

Ulteriori leggi di robotica ha proposto Mark Tilden, il quale sostiene che:

- 1) Un robot deve proteggere la sua esistenza a qualunque costo;
- 2) Un robot deve ottenere e mantenere l'accesso alle fonti di energia;
- 3) Un robot deve continuamente cercare migliori fonti di energia.

4. Problematica riguardante l'esistenza della intelligenza nell'universo

L'ultimo problema più di tipo fiction che scientifico è rappresentato dal possibile contatto del popolo umano con esseri intelligenti viventi nell'universo. Può essere. Probabilmente l'idea migliore è formulare una legge universale degli esseri intelligenti nell'universo sull'esempio dell'imperativo pratico di Immanuel Kant o del Principio di responsabilità di Hans Jonas. Il primo scriveva che gli esseri in-

telligenti devono trattare gli altri esseri intelligenti come lo scopo vero e proprio¹³. Il secondo nel capitolo Principio della responsabilità ha definito l'etica per la civiltà tecnologica, scrivendo: agisci per garantire solidità di vera vita umana sulla terra; agisci per non distruggere una futura possibilità di questa vita¹⁴. Una nuova versione in aggiunta alle proposte sopra descritte potrebbe essere questa frase: Agisci con gli altri esseri intelligenti, soprattutto con quelli di livello di sviluppo più basso (civile, culturale, morale ecc) del tuo, come tu volessi essere trattato dagli esseri intelligenti soprattutto da quelli di livello di sviluppo più alto del tuo.

5. Conclusione

In conclusione bisogna sottolineare come i sopradescritti problemi hanno oggi un carattere piuttosto teorico e rimangono legati più alla immaginazione che alla realtà. Inoltre non esauriscono tutta la ricchezza e la diversità della problematica di futurologia con la quale avrà a che fare in futuro il legislatore. Negli stati, quali destinano i grandi mezzi finanziari per sviluppo scientifico, un'introduzione di tecnologie moderne è la questione del tempo. Il continuo e veloce sviluppo della scienza e della tecnica porta comunque alla necessità di regolamentarle con leggi adeguate. Alcuni futurologi contemporanei prevedano che questo diventerà già nel XXI secolo.

13 I. Kant, *Uzasadnienie metafizyki moralności*, tum. M. Wartenberg, Warszawa 1981, 1984, s. 62 i 76.

14 H. Izdebski, *Historia myśli politycznej i prawnej*, Warszawa 2001, s. 214.

DIRITTO E FUTUROLOGIA

L'intenzione dell'autore è un accenno della problematica che lega la futurologia, come disciplina che si occupi di prognosi e progetto del futuro umano, con la legge. Secondo lui i problemi più grandi, con i quali in futuro avrà a che fare il legislatore, visto lo sviluppo della scienza e della tecnica, sono questioni riguardanti: la clonazione e le modificazioni genetiche umane, la creazione di intelligenza artificiale, lo sviluppo della robotica e la conferma dei contatti con l'intelligenza (civiltà) extraterrestre.

Per il momento questi problemi sono piuttosto teorici anche se specialisti e scienziati ci si occupano da anni.

PRAWO I FUTUROLOGIA

Zamiarem Autora jest zarysowanie problematyki wiążącej futurologię jako dyscyplinę zajmującą się prognozowaniem i projektowaniem przyszłości ludzkości z prawem. Według niego do najpoważniejszych problemów, z którymi w przyszłości będzie musiało zetknąć się prawo, ze względu na rozwój nauki i techniki, należą kwestie dotyczące: klonowania ludzi, genetycznych modyfikacji ludzi, stworzenia sztucznej inteligencji, rozwoju robotyki, czy potwierdzenia kontaktów z inteligencją (cywilizacją) pozaziemską. Na razie problemy te są jednak wciąż bardziej teoretyczne, mimo iż wyspecjalizowani naukowcy i uczeni od lat nimi się zajmują, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych.

LAW AND FUTUROLOGY

The intention of the author is to outline the issues connecting futurology, as a discipline prognosing and designing the future of humanity, with a law. According to the author, the most serious problems which will appear in the future – maybe as elements of legal regulation arising from the development of science and technology – are the issues of: the human cloning and genetic modification of human beings, the creation of artificial intelligence, the development of robotics, and the confirmation of contact with extraterrestrial intelligence (civilisation). For now, these problems are still more of theoretical nature, although specialised scientists and scholars have dealt with them for years.

Key words: Future, law, futurology, genetic modifications, artificial intelligence, robotics